

**COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE L'INDENNITÀ DEFINITIVA  
DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

*(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)*

**RIAPERTURA TERMINI**

**Riferimenti normativi**

- l.r. 1/2015 (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)\*
- l.r. 11/1995

<b>Designazione</b>	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
4 componenti (**)	Fino al termine della Legislatura regionale	<b>31 gennaio 2025</b>

**Requisiti specifici**

(\*\*) 2 componenti esperti in materia di estimo, tenuto conto delle funzioni della Commissione;

2 componenti esperti in materia di agricoltura e foreste, tenuto conto delle funzioni della Commissione.

**Compenso**

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

---

**I.r. 1/2015 (Testo unico Governo del Territorio e materie correlate)**

\* **"Art. 230 - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.**

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

- a) il dirigente del Servizio regionale competente;
- b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla Delib.G.R. del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.

6. La Commissione svolge le funzioni che il D.P.R. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:

- a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'*articolo 20*, comma 3 del D.P.R. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
- c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'*articolo 227*, comma 4;
- d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'*articolo 50* del D.P.R. 327/2001;

- e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del D.P.R. 327/2001;
  - f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
  - g) esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.
7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.
8. La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.”.

\*\*\* **Art. 15 c.1** l.r. 11/1995 - *Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.